



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 22 aprile 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Rappresentante della Procura Federale avv. Ermanno Cannelli, nel corso della riunione del 22 aprile 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 44

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. PALERMO** avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Treviso del 17/4/04 – C.U. n. 342 del 21/4/04). **Procedura d'urgenza.**

#### **Il procedimento:**

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Palermo la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori (ferimento di un calciatore del Treviso – Massimo Ganci – a seguito del lancio di un oggetto dalle tribune) in occasione della gara Palermo-Treviso del 17/4/04, ha proposto reclamo in via d'urgenza la stessa Società, chiedendo in via principale la revoca della sanzione e, in via subordinata, la commutazione di essa in quella pecuniaria. A sostegno del gravame si rileva, in primo luogo, che la ricostruzione degli avvenimenti operata dal Giudice Sportivo sarebbe frutto di sommarie e semplicistiche ricostruzioni basate su mere presunzioni; in secondo luogo che il provvedimento sarebbe stato motivato



in modo contraddittorio; infine che la sanzione sarebbe eccessiva ed iniqua in confronto a quelle meno afflittive irrogate in occasione di analoghi episodi già verificatisi in altri campi di giuoco.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamane il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive chiedendone l'accoglimento.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 31, lettera b) C.G.S., i procedimenti riguardanti il comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base dei referti degli ufficiali di gara e dei collaboratori dell'Ufficio Indagini.

Nel caso in esame, da tali atti risulta che, al termine della gara, il calciatore della squadra ospite è stato trasportato negli spogliatoi in quanto presuntivamente colpito da un oggetto lanciato dal settore tribuna, oggetto da identificarsi – secondo quanto riferito da altro calciatore del Treviso (peraltro nominativamente non indicato) – in un accendino di plastica e/o in una moneta, che sarebbero stati rinvenuti (“...a detta dello stesso”) nei pressi e che sono stati consegnati al Direttore di Gara da quest'ultimo calciatore. Risulta anche che il fatto in esame non è stato direttamente percepito o rilevato né dagli Ufficiali di Gara né dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, stante in particolare che i primi si stavano già indirizzando verso gli spogliatoi. Il Direttore di Gara ha invero potuto soltanto accorgersi che il Ganci era disteso a terra, senza peraltro riscontrare – almeno in apparenza – alcun segno di lesione.

Ciò premesso, rileva la Commissione che in realtà non vi è prova diretta né in ordine all'effettiva sussistenza di un oggetto che abbia attinto il calciatore, né alla zona del corpo eventualmente colpita, né alla concreta offensività del presunto impatto contundente, come confermato altresì dal fatto che il Ganci si è regolarmente sottoposto, dopo pochi minuti, al controllo antidoping, non risultando che in tale occasione egli abbia riferito ad alcun addetto l'accadimento di tale episodio né abbia lamentato menomazioni o dolenzie di sorta. Tale insufficiente corredo probatorio non consente dunque di riconoscere la responsabilità della Società Palermo nei termini di cui all'art. 11, comma 1°, C.G.S. tanto più che nessun referto ufficiale fa menzione di lanci di oggetti avvenuti nel corso della gara o nelle fasi ad essa immediatamente successive.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di revocare la irrogata squalifica per una giornata di gara del campo di giuoco; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. FIORENTINA** avverso l'ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Fiorentina del 10/4/04 – C.U. n. 331 del 13/4/04).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Fiorentina la sanzione della ammenda di €. 20.000,00 in relazione ai fatti verificatisi durante la gara Genoa-Fiorentina del 10/4/04, ha proposto reclamo la stessa società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si rileva, in primo luogo, che la società avrebbe svolto pienamente l'opera di prevenzione e di controllo che le compete, in piena collaborazione con le Forze dell'Ordine; in secondo luogo, che la condotta sanzionata non avrebbe determinato alcuna

conseguenza lesiva; infine, che i fatti riferiti dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini non sarebbero gravi.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, innanzitutto, che verso la fine della gara vi è stata una indebita presenza sulla panchina di un tesserato non inserito in distinta e, in secondo luogo, che i sostenitori della Società reclamante hanno tenuto, in più riprese, comportamenti non regolamentari (lancio sul terreno di giuoco di un sifone in plastica divolto dai servizi igienici; lancio di bottiglie in plastica piene d'acqua verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari e verso il recinto di giuoco; lancio di fumogeni sul terreno e nel recinto di giuoco; lancio, fitto e pericoloso, di oggetti costituiti da pezzi di servizi igienici, divolti in quel settore degli spalti, contro le Forze di Polizia presenti sul terreno di giuoco e contro sostenitori avversari; lancio contro le Forze di Polizia e contro tifosi avversari di bottiglie ed altri pezzi di plastica; lancio di un fumogeno acceso verso un settore adiacente destinato ai sostenitori avversari, uno dei quali veniva colpito, senza riportare lesioni).

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate là dove esse minimizzano la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi connotati di indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco, e dovendo trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della recidiva.

Tuttavia, tenuto conto della fattiva e preventiva collaborazione prestata dalla Società reclamante alle Forze dell'Ordine, - in questa circostanza provata, diversamente da quanto avvenuto in altri consimili casi - si ritiene di dover ridurre la sanzione nei termini di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione in quella di €. 17.500,00 di ammenda. Dispone la restituzione della tassa.

## **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus**: violazione art. 3 comma 1 e 17 comma 8 C.G.S.;

**Soc. JUVENTUS**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Modena del 28/3/04).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 1/4/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Moggi, Direttore generale della Soc. Juventus, per violazione dell'art. 1, comma 1,

e dell'art. 17, comma 4, del C.G.S., per aver sostato nel campo di giuoco in occasione della gara Juventus-Modena del 28/3/2004, pur essendo inibito, nonché la Soc. Juventus per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che la relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini sarebbe carente e, comunque, generica, in quanto non consentirebbe di determinare l'orario in cui si è verificato il fatto, con la conseguenza che non si integrerebbe la violazione prevista dall'art. 17, n. 8, del C.G.S., in relazione all'inciso "in occasione delle gare", e, in secondo luogo, che il Moggi si sarebbe limitato a transitare nel campo di giuoco all'atto dell'arrivo dello staff juventino per poi dirigersi immediatamente nella tribuna. Conseguentemente, si chiede, in via principale, il proscioglimento degli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione di giorni 10 e dell'ammenda di € 5.000,00 per il Moggi e dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Juventus.

E' comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Moggi è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che l'incolpato ha sostato nel campo di giuoco in occasione di una gara ufficiale, pur essendo inibito.

Si tratta di comportamento in contrasto con l'art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e con l'art. 17, comma 8, del C.G.S., in base al quale ai tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari è precluso l'accesso al terreno di giuoco in occasione di gare.

Poiché le prospettazioni difensive non appaiono fondate, deve affermarsi la responsabilità del Moggi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto anche conto delle formali scuse fatte pervenire dal deferito in occasione della riunione odierna, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2,500,00 a Luciano Moggi e quella dell'ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Juventus.

**Sig. Ivo IACONI – allenatore Soc. Pescara:** violazione artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. PESCARA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Pescara-Messina del 27/3/04).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 2/4/04, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Ivo Iaconi, allenatore tesserato per la Soc. Pescara, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 4 comma 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e

organismi operanti nell'ambito federale, nonché la soc. Pescara per violazione dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che l'allenatore Iaconi si sarebbe limitato ad esporre concetti espressi da altri soggetti; in secondo luogo, che, in ogni caso, gli articoli sarebbero stati il frutto di una libera interpretazione dei giornalisti; in terzo luogo, che, a seguito della pubblicazione degli articoli, l'allenatore Iaconi avrebbe rilasciato interviste a quotidiani e ad emittenti televisive al fine di far comprendere il proprio pensiero; in quarto luogo, che le dichiarazioni non erano dirette a ledere la reputazione del direttore di gara e della classe arbitrale; infine, che il riferimento ai "regalini agli arbitri" andava inteso come usanza, ammessa dal regolamento dell'A.I.A., di omaggiare gli arbitri ad inizio stagione e in occasione di gare casalinghe con gadgets e piccoli doni. In conseguenza, si chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

All'odierna riunione, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica sino al 20 maggio 2004 e dell'ammenda di € 10.000,00 per Iaconi e alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Pescara.

E' comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già espresse, formulando altresì, in via istruttoria, una richiesta di visione di filmati televisivi concernenti alcune interviste rilasciate dal deferito, volte a chiarire la portata delle proprie originarie dichiarazioni.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente, la Commissione rileva che non può trovare accoglimento la richiesta fatta in via istruttoria dal difensore della Società, in quanto non risultano ammissibili le immagini televisive ex art. 31 CGS

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni dell'allenatore Iaconi riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Tempo" e "Il Centro" del 30/3/04 sono censurabili, infatti le dichiarazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "non faremo mai regalini agli arbitri, come sembra che invece questi signori pretendono. Se si sono abbassati a questi mezzucci, noi no", "gli arbitri sono diventati una casta. Quello che ci stanno facendo è da vigliacchi") travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in un giudizio lesivo della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale e tendono a insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara.

Non vi è dubbio che si tratti di dichiarazioni che vanno attribuite all'incolpato tanto è vero che lo stesso ha sentito la necessità di precisarle (e non di ritrattarle o smentirle) successivamente, oltretutto senza in ogni caso rispettare la specifica procedura prevista dalla legge sulla stampa.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'allenatore Iaconi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l'incolpati, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Per contro, le dichiarazioni riportate su "Il Giornale" (l'arbitro "è un venduto, un cornuto e un figlio di ...") sono attribuibili invece ad altro tesserato, come chiaramente risulta dal contenuto stesso dell'articolo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Ivo Iaconi la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2004 e dell'ammenda di € 3.000,00 e alla Soc. Pescara quella dell'ammenda di € 3.000,00.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 3 maggio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 APRILE 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*